

**REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA DELLA BANCA FINNAT S.P.A.**

**Approvato dall'Assemblea degli azionisti del 01/08/2019**

## INDICE

### Premessa

1. Convocazione	3
2. Integrazione dell'ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera	3
3. Documentazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno	4
4. Intervento in Assemblea	4
5. Svolgimento dell'Assemblea	7
6. Diritto di porre domande	7
7. Discussione	8
8. votazione	9
9. Nomina degli organi sociali	11
10. Disposizioni Finali	11

## **Premessa**

Il presente regolamento (“**Regolamento**”) è redatto ai sensi dell’articolo 7 dello Statuto sociale ed in conformità ai principi enunciati nel Codice di Autodisciplina delle Società quotate e disciplina lo svolgimento dell’Assemblea ordinaria e straordinaria di Banca Finnat Euramerica S.p.A. (di seguito, la “**Banca**”).

Per quanto qui non espressamente disciplinato, si intendono richiamate le norme di legge e di Statuto vigenti riguardanti l’Assemblea che, in caso di contrasto rispetto alle disposizioni contenute nel Regolamento, prevalgono su queste ultime.

## **1. Convocazione**

**1.1** L’Assemblea degli azionisti è convocata dal Consiglio di Amministrazione, almeno una volta l’anno, per l’approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, possono tenersi sia nella sede sociale sia in altro luogo, da indicare nell’avviso di convocazione, purché nel territorio dello Stato italiano.

Per le modalità di convocazione delle Assemblee, la loro costituzione e la validità delle deliberazioni prese, valgono le norme di legge; l’avviso di convocazione viene pubblicato sul sito *internet* della Banca diffuso al mercato rispettando con le modalità previste da disposizioni di legge e/o regolamentari.

## **2. Integrazione dell’ordine del giorno e presentazione di nuove proposte di delibera**

**2.1** Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, gli azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione della convocazione, l'integrazione delle materie da trattare indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

**2.2** La domanda deve essere inviata a mezzo di raccomandata A/R alla sede legale della Banca in Piazza del Gesù 49 – 00186 Roma, ovvero trasmessa a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di posta certificata: [banca.finnat@pec.finnat.it](mailto:banca.finnat@pec.finnat.it) unitamente alla certificazione dell'intermediario attestante la relativa legittimazione da parte degli azionisti proponenti.

Entro il termine di cui al punto 2.1 e con le medesime modalità, gli eventuali proponenti devono trasmettere al Consiglio di Amministrazione della Banca una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta (diversa da quelle indicate all'articolo 125-*ter*, comma 1, del TUF).

Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Contestualmente alla pubblicazione della notizia di integrazione o della presentazione viene messa a disposizione del pubblico, nelle medesime forme previste per la documentazione relativa all'Assemblea, la relazione predisposta dai richiedenti, accompagnata da eventuali valutazioni dell'organo amministrativo.

Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione direttamente in Assemblea.

### **3. Documentazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno**

**3.1** Le relazioni illustrative e l'eventuale ulteriore documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno viene pubblicata dalla Banca sul proprio sito internet nella sezione *Investor Relations* dedicata all'Assemblea e diffusa al mercato nei modi e nei tempi stabiliti dalle disposizioni normative e/o regolamentari *pro tempore* vigenti.

#### **4. Intervento in Assemblea**

**4.1** Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto sociale, possono intervenire all'Assemblea coloro che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente ("**Legittimati all'Intervento**"); la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Banca, effettuata da un intermediario abilitato in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (*record date*).

Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea e, dunque, coloro che risulteranno titolari delle azioni ordinarie solo successivamente alla *record date* non avranno il diritto né di partecipare né di votare nell'Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Banca entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea. Resta ferma la legittimazione a partecipare all'Assemblea e a votare qualora le comunicazioni siano pervenute alla Banca oltre il suddetto termine, purché prima dell'inizio dei lavori assembleari.

**4.2** Gli azionisti titolari di azioni eventualmente non ancora dematerializzate dovranno preventivamente consegnare le stesse ad un intermediario abilitato per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi del Provvedimento congiunto Consob/Banca d'Italia del 22 febbraio 2008 (come successivamente modificato), e chiedere la trasmissione della comunicazione sopra citata.

Il Presidente dell'Assemblea si avvale della collaborazione di appositi incaricati per verificare la legittimazione all'intervento all'Assemblea e risolve, anche attraverso propri incaricati, e sentito il Presidente del Collegio Sindacale (o in sua assenza un Sindaco effettivo), eventuali contestazioni.

Le operazioni di verifica della legittimazione hanno inizio, nel luogo di svolgimento dell'adunanza, almeno un'ora prima di quella fissata per l'inizio dell'Assemblea.

**4.3** L'accesso ai locali dell'Assemblea dei Legittimati all'Intervento è consentito previa identificazione personale e verifica della legittimazione ad intervenire.

I Legittimati all'Intervento devono consegnare agli incaricati della Banca collocati all'ingresso dei locali in cui si svolge l'Assemblea (di seguito, gli **"Incaricati"**) un documento di identificazione personale per il ritiro di un Badge da conservare per l'intera durata dei lavori assembleari, da esibire per eventuali controlli e comunque da restituire in caso di allontanamento dall'Assemblea o al termine della stessa.

**4.4** Colui al quale spetta il diritto di voto può farsi rappresentare in Assemblea a norma di legge mediante delega conferita per iscritto ovvero documento informatico sottoscritto in forma elettronica.

Gli Azionisti potranno utilizzare il "Modulo di delega" disponibile presso la Sede Legale e sul sito *internet* della Banca [www.bancafinnat.it](http://www.bancafinnat.it). ~~La delega può essere trasmessa alla Banca mediante invio a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Banca Finnat Euramerica S.p.A., Piazza del Gesù 49, 00186 Roma, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata [banca.finnat@pec.finnat.it](mailto:banca.finnat@pec.finnat.it), ovvero ancora utilizzando l'apposita applicazione disponibile sul sito internet.~~ La delega può essere trasmessa alla Banca mediante invio a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Banca Finnat Euramerica S.p.A., Piazza del Gesù 49, 00186 Roma ovvero mediante invio del documento di delega presente sul sito internet, firmato digitalmente, all'indirizzo di posta certificata [banca.finnat@pec.finnat.it](mailto:banca.finnat@pec.finnat.it), ovvero ancora utilizzando l'apposita applicazione disponibile sul sito internet. Unitamente al modulo di delega, il Legittimato all'Intervento dovrà inviare copia di un documento di identità valido e, se persona giuridica, anche l'evidenza dei propri poteri di rappresentanza (copia visura camerale, procura o altro atto idoneo). In tali casi, la delega e la relativa documentazione dovranno pervenire alla Banca entro l'orario di inizio dei lavori assembleari. Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Banca una copia della

delega, dovrà attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Viceversa, in caso di invio della delega firmata digitalmente tramite l'ausilio di casella pec personale non sarà necessario allegare anche la copia del documento di identità.

In conformità alla normativa applicabile, gli azionisti possono conferire delega, senza spese a loro carico al rappresentante designato dalla Banca ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.lgs. n. 58/98 (il "TUF") o da un suo sostituto.

La delega deve essere conferita mediante sottoscrizione di apposito modulo reperibile sul sito *internet* della Banca. Il modulo firmato deve essere consegnato al rappresentante designato – unitamente alla copia di un documento di identità valido e, se persona giuridica, anche con evidenza dei propri poteri di rappresentanza (copia visura camerale, procura o altro atto idoneo) – mediante invio a mezzo raccomandata A/R o a mezzo posta elettronica all'indirizzo indicato nella convocazione entro il secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea. Qualora al rappresentante designato sia consegnata o trasmessa una copia della delega, essa dovrà essere accompagnata da una dichiarazione che ne attesti sotto la propria responsabilità la conformità con l'originale.

La delega non ha effetto per le proposte in relazione alle quali non siano state conferite istruzioni di voto.

La delega e le istruzioni di voto sono revocabili fino al secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea. La comunicazione alla Banca da parte dell'intermediario attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea è necessaria anche in caso di conferimento di delega al rappresentante designato dalla Banca; in mancanza della predetta comunicazione la delega dovrà considerarsi priva di effetto.

Al fine di agevolare la verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea, i Legittimati all'Intervento possono far pervenire la relativa documentazione alla segreteria societaria, mediante invio all'indirizzo di posta certificata [banca.finnat@pec.finnat.it](mailto:banca.finnat@pec.finnat.it) o all'indirizzo [mail ufficiolegale@finnat.it](mailto:ufficiolegale@finnat.it).

Gli Incaricati, verificate la regolarità delle deleghe e il diritto degli intervenuti a partecipare all'Assemblea, ne comunicano l'esito al Presidente il quale, qualora ritenga irregolari una o più deleghe, può escludere il diritto di intervento e di voto dell'azionista o del suo rappresentante che abbiano esibito deleghe irregolari.

**4.5** La partecipazione ai lavori assembleari da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Direttore Generale non è subordinata ad alcuna formalità.

Allo svolgimento dei lavori assembleari possono inoltre assistere, quali semplici uditori senza diritto di intervento e di voto, dipendenti della Banca e altre persone (di seguito gli **“Invitati”**), la cui partecipazione sia ritenuta utile dal Presidente dell’Assemblea (di seguito, il **“Presidente”**) in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori. Della loro presenza viene data evidenza nel verbale assembleare.

Assistono inoltre all’Assemblea senza poter prendere la parola, i commessi e gli eventuali scrutatori non soci incaricati dello svolgimento delle funzioni previste dai successivi articoli del Regolamento.

Il Presidente consente di assistere alle adunanze assembleari quali Invitati, a consulenti, esperti, analisti finanziari, nonché giornalisti operanti per conto di giornali quotidiani e periodici e di reti radiotelevisive, in conformità alle raccomandazioni Consob in proposito, tutti accreditati prima dell’Assemblea. Le richieste di partecipazione dovranno pervenire presso la sede legale della Banca di norma entro il giorno che precede la data dell’Assemblea.

A richiesta di uno o più Legittimati all’Intervento il Presidente dell’Assemblea dà lettura, nel corso delle operazioni assembleari preliminari, dell’elenco nominativo degli Invitati e delle loro qualifiche.

**4.6** Il Presidente ha facoltà di disporre che i lavori dell’Assemblea vengano video registrati o audio registrati, ai soli fini di rendere più agevole la redazione del verbale dell’Assemblea. Non possono essere introdotti nei locali in cui si svolge l’Assemblea, né dai Legittimati all’Intervento né dagli Invitati, strumenti di registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici (ivi inclusi i telefoni cellulari dotati di dispositivi fotografici) e congegni similari, senza preventiva specifica autorizzazione del Presidente.

**4.7** Tutti i Legittimati all’Intervento che, per qualsiasi ragione, si allontanano dai locali in cui si svolge l’Assemblea sono tenuti a darne comunicazione al Segretario dell’Assemblea.

## 5. Svolgimento dell'Assemblea

**5.1** All'ora fissata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'Assemblea la persona indicata dallo Statuto.

Il Presidente comunica all'Assemblea i nomi dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale presenti.

**5.2** Il Presidente è assistito da un segretario (di seguito il "**Segretario**"), dagli altri Amministratori, dai Sindaci, nonché dai dipendenti della Banca ammessi quali Invitati.

Il Presidente può farsi assistere dai soggetti autorizzati a partecipare all'Assemblea, incaricandoli altresì di illustrare gli argomenti all'ordine del giorno e di rispondere alle domande poste in relazione a specifici argomenti, tenendo conto anche di eventuali domande formulate dai soci prima dell'Assemblea a cui non sia già stata data risposta da parte della Banca.

In base alla documentazione presentata, il Presidente, con l'ausilio del Segretario, comunica all'Assemblea il numero dei Legittimati all'Intervento presenti ed il numero dei voti cui essi hanno diritto.

Il Presidente da atto dell'avvenuta verifica del diritto di intervento all'Assemblea.

Gli elenchi dei Legittimati all'Intervento intervenuti all'Assemblea sono allegati al Verbale assembleare.

Ove siano raggiunti i quorum previsti dallo Statuto, il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita ed aperti i lavori; in caso contrario, non prima che sia trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio dell'Assemblea, proclama deserta l'Assemblea stessa e rinvia ad altra eventuale convocazione. Nel caso l'Assemblea sia andata deserta, viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

**5.3** Il Presidente, accertato che l'Assemblea è validamente costituita e data lettura dell'ordine del giorno, richiede l'assistenza del Segretario, sempreché ai sensi di legge o per decisione insindacabile del Presidente l'incombenza non venga affidata ad un notaio previamente designato dal Presidente medesimo.

Il Presidente può richiedere l'assistenza del Segretario anche nel caso in cui la redazione del verbale sia affidata al Notaio.

Il Segretario può essere assistito dagli Incaricati, da dipendenti della Banca o da propri collaboratori.

**5.4** Il Presidente può disporre la presenza di un servizio d'ordine assolto da commessi, forniti di appositi segni di riconoscimento.

**5.5** Il Presidente, ove disponga che la votazione avvenga a mezzo schede, procede alla nomina degli scrutatori incaricati di effettuare lo spoglio, scegliendoli in numero adeguato alle effettive esigenze. Nell'espletamento del proprio incarico gli scrutatori possono avvalersi della collaborazione di coadiutori.

**5.6** I lavori dell'Assemblea si svolgono, di norma, in un'unica adunanza, nel corso della quale il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità e l'Assemblea (a maggioranza semplice) non si opponga, può interrompere anche più volte i lavori per un arco temporale non superiore a due ore (per ciascuna interruzione).

Fermo restando quanto previsto dall'art. 2374 cod. civ., l'Assemblea - con deliberazione assunta a maggioranza semplice e su proposta del Presidente - può decidere di aggiornare i lavori ogniqualvolta ne ravvisi l'opportunità, fissando contemporaneamente il giorno e l'ora per la prosecuzione dei lavori medesimi. Il nuovo termine, anche superiore a cinque giorni, dovrà comunque essere coerente rispetto alla motivazione dell'aggiornamento. L'adunanza assembleare può tenersi anche in più sale, purché siano attivati sistemi audiovisivi idonei e ciascuno degli intervenuti possa seguire la discussione e intervenire nella trattazione degli argomenti affrontati.

## **6. Diritto di porre domande**

**6.1** Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno mediante invio delle stesse all'indirizzo di posta elettronica [ufficiolegale@finnat.it](mailto:ufficiolegale@finnat.it), ovvero mediante invio a mezzo raccomandata A/R inviata a Banca Finnat Euramerica S.p.A. – Ufficio Legale –

Piazza del Gesù 49, 00186 Roma, allegando la documentazione comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto. La legittimazione all'esercizio di tale diritto può essere comprovata alternativamente dalla comunicazione attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto, effettuata da un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 83-*sexies*, comma 1, del TUF, o dall'esibizione di certificazioni rilasciate dagli intermediari e recanti l'indicazione del diritto sociale esercitabile ai sensi dell'articolo 83-*quinquies*, comma 3, del TUF. Ai sensi dell'art. 127-*ter*, comma 1-*bis*, del TUF, le domande dovranno pervenire entro il terzo giorno precedente la data fissata per l'Assemblea.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta, al più tardi, durante la stessa. La Banca potrà fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

## **7. Discussione**

**7.1** Il Presidente nonché, su suo invito, gli altri soggetti autorizzati a norma del Regolamento, gli Amministratori ed i Sindaci per quanto di loro competenza, illustrano gli argomenti posti all'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'Assemblea.

Su proposta del Presidente o di un Legittimato all'Intervento può essere omessa la lettura della documentazione inerente ai lavori assembleari previamente depositata a disposizione degli interessati ai sensi di legge.

Nel porre in discussione gli argomenti, il Presidente, previa approvazione dell'Assemblea (assunta a maggioranza semplice), può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione e può disporre che tutti o alcuni degli argomenti posti all'ordine del giorno siano discussi unitariamente.

Gli interventi vengono riassunti nel verbale, laddove il socio non faccia esplicita richiesta d'integrale trascrizione, a norma dell'art. 2375 c.c..

**7.2** Il Presidente regola la discussione dando la parola ai Legittimati all'Intervento che l'abbiano richiesta, agli Amministratori, ai Sindaci ed al Segretario.

**7.3** I Legittimati all'Intervento e gli Amministratori hanno il diritto di ottenere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione e di formulare proposte attinenti gli stessi.

Il Presidente può autorizzare la presentazione delle richieste di intervento per alzata di mano.

Il Presidente concede la parola a chi abbia alzato la mano per primo; ove non gli sia possibile stabilirlo con esattezza, il Presidente concede la parola secondo l'ordine dallo stesso stabilito insindacabilmente.

**7.4** Il Presidente e/o, su suo invito, gli Amministratori ed i Sindaci, per quanto di loro competenza o ritenuto utile dal Presidente in relazione alla materia da trattare, rispondono ai Legittimati all'Intervento dopo l'intervento di ciascuno di essi, ovvero dopo che siano stati esauriti tutti gli interventi su ogni materia all'ordine del giorno, tenendo conto anche di eventuali domande formulate dai soci prima dell'Assemblea cui non sia già stata data risposta da parte della Banca.

**7.5** I Legittimati all'Intervento hanno diritto di svolgere un solo intervento (esponendo osservazioni e formulando proposte) su ogni argomento all'ordine del giorno, salvo un'eventuale replica ed una dichiarazione di voto, ciascuna di durata non superiore a 10 minuti.

Gli interventi devono essere chiari, concisi e strettamente pertinenti alle materie da trattare.

**7.6** Al Presidente compete di mantenere l'ordine nell'Assemblea, di garantire il corretto svolgimento dei lavori e di evitare abusi del diritto di intervento.

A questi effetti, egli può togliere la parola:

- a) qualora il Legittimato all'Intervento parli senza averne facoltà, o continui a parlare trascorso il tempo assegnatogli ai sensi del Regolamento;
- b) previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento alla materia posta in discussione;
- c) nel caso in cui il Legittimato all'Intervento pronunci parole, frasi o esprima apprezzamenti sconvenienti od ingiuriosi;
- d) nel caso di incitamento alla violenza o al disordine.

**7.7** Qualora una o più persone intervenute all'Assemblea impediscano il corretto svolgimento dei lavori, il Presidente li richiama all'osservanza del Regolamento.

Ove tale ammonizione risulti vana, il Presidente dispone l'allontanamento delle persone precedentemente ammonite dai locali ove si svolge l'Assemblea per tutta la durata della discussione.

**7.8** Esauriti tutti gli interventi, le risposte e le repliche, il Presidente conclude dichiarando chiusa la discussione.

Dopo la chiusura della discussione, nessun Legittimato all'Intervento può ottenere la parola per svolgere ulteriori interventi.

## **8. votazione**

**8.1** Prima di dare inizio alle votazioni, il Presidente riammette all'Assemblea coloro che ne fossero stati esclusi a norma dell'art. 7.7 e verifica il numero dei Legittimati all'Intervento presenti ed il numero dei voti cui essi hanno diritto. I provvedimenti di cui agli artt. 7.6 e 7.7 del Regolamento possono essere adottati, ove se ne verifichino i presupposti, anche durante la fase di votazione.

**8.2** Il Presidente può disporre che la votazione avvenga dopo la chiusura della discussione di ciascun argomento all'ordine del giorno, ovvero al termine della discussione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

**8.3** Salva diversa disposizione di legge, le votazioni dell'Assemblea vengono effettuate a scrutinio palese per alzata di mano, mediante richiesta da parte del Presidente o del Segretario di espressione di tutti i voti favorevoli, di tutti i voti contrari e delle astensioni, previa identificazione di ciascun legittimato all'Intervento votante e tenendo conto del numero di voti spettanti a ciascuno di essi.

Il Presidente può stabilire di adottare un diverso metodo di espressione del voto, quale a titolo di esempio: (i) per appello nominale, mediante chiamata ed espressione del voto da parte di ciascun Legittimato all'Intervento; (ii) a mezzo schede, nel qual caso il Presidente fissa il tempo massimo entro il quale i Legittimati all'Intervento possono esprimere il voto consegnando le schede debitamente compilate agli scrutatori, che le pongono in un'urna collocata nei locali in cui si svolge l'Assemblea.

I Legittimati all'Intervento che, pur risultando presenti, nonostante l'invito del Presidente non abbiano alzato la mano o risposto all'appello nominale ed effettuato la dichiarazione di voto, ovvero non abbiano consegnato la scheda agli scrutatori, sono considerati astenuti.

Ai fini di ausilio alla rilevazione dei voti favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti, ovvero di una soltanto o più di queste categorie, ovvero anche a meri fini di controprova del computo dei voti, potranno essere adoperati dispositivi elettronici.

**8.4** Qualora la votazione avvenga a mezzo schede, le stesse vengono predisposte dalla Banca secondo un modello uniforme. Le schede sono compilate dagli Incaricati con l'indicazione del Legittimato all'Intervento cui ineriscono i diritti di voto esercitabili e del numero dei voti corrispondenti. Le schede devono portare un numero diverso per ognuno degli argomenti sui quali l'Assemblea è chiamata a deliberare; in alternativa le schede possono avere un colore diverso per ognuno degli argomenti sui quali l'Assemblea è chiamata a deliberare, fermo restando che le stesse dovranno contenere l'indicazione del numero di voti spettanti al singolo legittimato all'intervento. I voti espressi su schede non conformi sono nulli.

Le schede sono consegnate dagli Incaricati all'ingresso dei locali dove si svolge l'Assemblea.

Trascorso il tempo stabilito dal Presidente per la consegna delle schede, gli scrutatori effettuano lo spoglio delle schede e comunicano il relativo risultato al Presidente.

Il Presidente, terminato lo scrutinio, dichiara all'Assemblea i risultati delle votazioni, con indicazione, rispettivamente, del numero dei voti favorevoli, contrari e delle astensioni per ciascuna deliberazione. Le schede utilizzate vengono conservate agli atti dell'Assemblea.

**8.5** Esaurite la discussione e la votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza.

## 9. Nomina degli organi sociali

**9.1** Le candidature alle cariche sociali devono essere presentate entro i termini e con le modalità stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari, nonché dallo Statuto. Prima di dare inizio alle votazioni per le nomine alle cariche sociali, il Presidente: (i) dà lettura delle eventuali liste presentate per la nomina e dei nominativi di coloro che le hanno presentate; (ii) dà lettura dei *curricula vitae* presentati, che dovranno contenere un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato nonché sulla ricorrenza dei requisiti previsti dalla legge per l'elettorato passivo alla carica di amministratore e/o Sindaco di una Banca le cui azioni sono ammesse alla negoziazione su un mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; (iii) comunica quali liste e/o quali candidature devono considerarsi come non presentate e le relative ragioni.

**9.2** Ad esito delle votazioni il Presidente ne proclama il risultato, dichiarando approvata la proposta che abbia ottenuto il voto favorevole con i *quorum* stabiliti dalla legge o dallo Statuto. In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione o Collegio Sindacale, il Presidente dichiara eletti i candidati che risultino vincitori in base ai meccanismi e/o ai *quorum* stabiliti dalla legge e/o dallo Statuto.

## 10. Disposizioni Finali

**10.1** Il Regolamento può essere modificato dall'Assemblea ordinaria degli azionisti con le maggioranze stabilite dalle disposizioni vigenti.

Le modifiche al Regolamento necessarie ad adeguare le disposizioni dello stesso che dovessero divenire incompatibili con nuove disposizioni normative aventi carattere imperativo sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Oltre a quanto previsto nel Regolamento, il Presidente può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari nonché l'esercizio dei diritti spettanti ai Legittimati all'Intervento.

**10.2** Il Regolamento viene approvato dall'Assemblea ordinaria degli azionisti ed è a disposizione degli azionisti e dei Legittimati all'Intervento e all'esercizio del diritto di voto presso la sede della Banca e sul sito *internet* [www.bancafinnat.it](http://www.bancafinnat.it) nella sezione *Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti*.

\* \* \* \*